

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 79

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore MAZZARACCHIO)

approvata nella seduta del 14 febbraio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N. 378/2007 DEL CONSIGLIO RELATIVAMENTE ALLE NORME
PER L'APPLICAZIONE DELLA MODULAZIONE VOLONTARIA
DEI PAGAMENTI DIRETTI NELL'AMBITO DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE (COM (2010) 772 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 2011
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2010) 772 definitivo;

premesso che:

la proposta di regolamento in esame è finalizzata a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune, conformandolo alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare agli articoli 290 e 291, in tema di atti delegati e atti esecutivi della Commissione europea;

ricordato che il regolamento (CE) n. 378/2007 attribuisce agli Stati membri la possibilità di applicare una riduzione, denominata modulazione volontaria, a tutti gli importi dei pagamenti diretti da assegnare sul loro territorio;

preso atto che, alla stregua del predetto regolamento, gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione dello Stato membro in cui sono generati, come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;

considerato che la proposta in esame modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 limitatamente al primo paragrafo dell'articolo 4 (fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria) e all'intero articolo 6 (modalità di applicazione del sistema di modulazione volontaria), nel senso di prevedere che, nella fissazione degli importi come nell'adozione di disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale e per la gestione finanziaria della modulazione volontaria, la Commissione europea proceda mediante atti esecutivi;

valutato che l'intervento previsto dalla proposta in esame costituisce un mero adeguamento alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, senza modificare l'impianto del regolamento oggetto di modifica e senza variare in alcun modo la ripartizione di competenze tra istituzioni dell'Unione e Stati membri;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono

essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al TFUE «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

10 febbraio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 772 definitivo,

considerato che esso provvede a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, onde renderlo conforme alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e segnatamente all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale è conferita alla Commissione europea la competenza di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione;

considerato che la proposta in oggetto si limita pertanto a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007 limitatamente al primo paragrafo dell'articolo 4 (fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria) e all'intero articolo 6 (modalità di applicazione del sistema di modulazione volontaria), lasciando inalterata la filosofia e la struttura del regolamento stesso;

considerato infine che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea devono essere stabiliti da regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, e che l'*iter* della relativa proposta legislativa (COM (2010) 83), presentata dalla Commissione europea il 9 marzo del 2010, risulta a tutt'oggi non avviato,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 43 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto prevede un mero adeguamento alle nuove disposizioni

del Trattato di Lisbona relative alle competenze di esecuzione della Commissione europea, senza modificare l'impianto del regolamento oggetto di modifica e senza variare in alcun modo la ripartizione di competenze tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto essa appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire;

nel merito, si rileva come, a più di un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non sia ancora stato adottato l'atto legislativo nel quale, ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, dovrebbero essere enunciati i principi e le regole relativi alle modalità di controllo degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione. Considerata la pregnanza di tali competenze, che attengono sovente ad aspetti non secondari e tutt'altro che accessori della legislazione dell'Unione, si esprime l'auspicio che l'*iter* della relativa proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea già nel marzo dello scorso anno, possa essere avviato e concluso in tempi il più possibile rapidi e certi.

